GIAMBENE DOTT. PIER LUIGI & ASSOCIATI

Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa

Professionisti Studio:

Dott. Pier Luigi Giambene
Commercialista - Revisore Contabile

Dott.ssa Erika Donnini
Commercialista - Revisore Legale

Dott. Luca Giambene
Dottore in Economia

Dott.ssa Francesca Giambene
Dottore in Economia

Collaboratori Studio:

Avv. Prof. Sergio Russo
Studio UCCELLI-MONTANO
Associato di Diritto Commerciale
Università di Pisa

Avv. Giuseppe Castelli
Studio Castelli Panicucci Viti & Associati
Avvocato di Diritto Civile e Penale

Avv. Emanuele Taccetti
Avvocato di Diritto Civile

Avv. Mariavittoria Michelacci
Avvocato di Diritto Civile

Studio Legale B B M D R
Avv. Giovanni Bardazzi
Avv. Giovanni Bonanni
Avv. Franco Mazzoni
Avv. Maurizio Daneri
Avv. Giovanni Renna

Of Counsel:

Avv. Prof. Ilaria Pagni
Ordinario di Diritto Processuale Civile
Università di Firenze

Quarrata, 11 aprile 2024

Circolare n. 42/2024

CESSIONE DI CREDITI COMMERCIALI

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che il legislatore civilistico, attraverso l'art. 1260 Codice civile, prevede che il creditore possa procedere a una cessione a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Pertanto, la pattuizione contrattuale prevede tre soggetti:

1. cedente: il creditore che cede il proprio diritto;
2. cessionario: il soggetto terzo verso quale il credito viene trasferito;
3. ceduto: il debitore

Al principio di libera cedibilità del credito fanno eccezione alcune ipotesi, prima tra tutte quella del credito strettamente personale, qual è quello agli alimenti.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Cessione del credito pro soluto e pro solvendo

La cessione del credito può essere effettuata:

- pro-soluto: cioè, il cedente non garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, ma solo l'esistenza e la validità del credito. In questo caso il rischio di insolvenza è traslato, unitamente al valore nominale del credito e il cessionario non può esercitare alcuna azione di regresso verso il cedente;

- pro-solvendo: il cedente risponde dell'eventuale insolvenza del debitore, quindi potrebbe subire una azione di regresso da parte del cessionario.

Il contratto di cessione del credito non necessita di particolare forma.

Affinché lo stesso abbia efficacia è comunque necessaria la notifica al terzo (cessionario) il quale, una volta a conoscenza del debitore e le relative caratteristiche di solvibilità, dovrà dare consenso. Laddove manchi la notifica e il debitore (ceduto) esegua la prestazione a favore del creditore originario, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad esso. Oltre al consenso di cedente e cessionario, in virtù di quanto contenuto dell'art. 1264, codice civile, è necessaria l'accettazione del debitore o la notificazione dell'avvenuto trasferimento del titolo, affinché questo possa liberarsi dall'obbligazione, eseguendo la prestazione a favore del corretto creditore. Formalizzato il contratto di cessione del credito, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso che certificano la posizione creditoria.

Nel caso i cui venga ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario, ai sensi dell'art. 1261 codice civile, una copia autentica dei documenti (art. 1262 codice civile).

Al cessionario, ai sensi dell'art. 1263 codice civile, si trasferisce il credito con tutti i diritti che spettavano al titolare originario, come privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori, ma al contempo il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al debitore.

In ipotesi di cessione di crediti commerciali considerato che possono trasmettersi anche i rischi correlati all'originaria obbligazione (ad es. l'inesistenza del credito), l'art. 1265, codice civile prevede che il cedente sia tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Rilevanza IVA ed imposta di registro

Per inquadrare correttamente il regime tributario ai fini delle imposte indirette delle cessioni di credito effettuate tra soggetti passivi IVA, occorre indagare sulle caratteristiche dell'operazione che può assumere natura finanziaria, in questo caso rientrante nell'ambito IVA, ovvero natura non finanziaria, esclusa dall'ambito Iva.

L'art. 10, comma 1, n. 1) del medesimo decreto, include tra le operazioni esenti IVA, le prestazioni di servizi relative alla negoziazione di crediti.

La soluzione fornita dal Supremo Collegio avalla la posizione della prassi amministrativa relativamente all'esclusione del contratto di cessione di crediti pro-soluto dalle operazioni di natura finanziaria: trattasi pertanto di operazione fuori dal campo IVA.

In considerazione del principio di alternatività IVA-Registro di cui all'art. 40 decreto 26.04.1986, n. 131, in caso di cessione pro-soluto è applicabile il dettato dell'art. 6, della Tariffa, parte prima, allegata al

DPR 131/86, che stabilisce la tassazione con l'aliquota dello 0,50 % per le "cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze…".

Tuttavia, se la formazione del contratto avviene per corrispondenza (articolo 1, comma 1, lett. a) TP1), l'aliquota è sempre quella dello 0,5%.

Il prelievo, tuttavia, è applicabile solo "in caso d'uso" che ricorre quando avviene il deposito di un atto:

- presso una cancelleria giudiziaria, nell'esplicazione di attività amministrative.

- presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un obbligo nei confronti delle suddette amministrazioni, o sia obbligatorio per legge o regolamento.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene